COMUNE DI POGGIO SAN VICINO

Provincia di Macerata
Via del Comune, 2 - 62021 POGGIO SAN VICINO - C.F. 00312750433

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 7 DEL 27-03-23

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 2023-2025: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025.

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di marzo, alle ore 19:00, si è riunito presso la sala consiliare il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

==========

Simoncini Sara	P	QUATRINI STEFANO	P
ZAMPONI ALBERTO	P	MEDICI SABRINA	P
PRIMUCCI RICCARDO	P	RIZZO MICHELE	A
ZAMPONI GIUSEPPE	P	RIZZO PASQUALE	A
ZAMPONI LUANA	P	IASELLA VINCENZO ANTONIO	A
PAGLIONI LUCIA	P		

==========

Assegnati n. [10] In carica n. [11] Assenti n.[3] Presenti n.[8]

Favorevoli 8
Contrari 0
Astenuti 0

Assiste in qualità di Segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Trojani Fabio
Assume la presidenza l' Ing. Simoncini Sara nella sua qualità di SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

Illustra la Responsabile dell'Area Finanziaria dando conto delle entrate previste in bilancio.

Quindi, espone quali sono le spese non ripetitive e le entrate.

Non essendoci interventi, la Sindaca invita a procedere alla votazione per appello nominale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

⇒ l'articolo 162, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

⇒ l'articolo 151 del citato decreto n. 267/2000 sancisce che il bilancio di previsione è approvato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre, prevedendo altresì che a tale termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

DATO ATTO, a tale riguardo, che:

⇒ che a mente dell'articolo unico del decreto del 13 dicembre 2022 del Ministero dell'interno il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 è stato differito al 31 marzo 2022 e, contestualmente, stato autorizzato, fino a tale data, il ricorso all'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000;

⇒ che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all'art. 1, comma 775, che, "*in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022.* ***A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023***" e, contestualmente, stato autorizzato, fino a tale data, il ricorso all'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000

CONSIDERATO quindi che:

⇒ il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato e integrato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

⇒ l'articolo 11, comma 14, del decreto legislativo n. 118/2011 prescrive che gli enti di cui all'articolo 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

⇒ le istruzioni pubblicate da Arconet, aventi per oggetto *«Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»*, hanno precisato che:

«Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)»;

⇒ per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011, è prevista la classificazione della parte *«spesa» del* bilancio finanziario per *«missioni» e «programmi»* di cui agli articoli 13 e 14 del citato decreto legislativo n. 118/2011 e l'introduzione, per la prima annualità, della previsione di *«cassa»*, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

⇒ l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle *«tipologie»* per l'entrata e dai *«programmi»* per la spesa;

⇒ gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, e, in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

⇒ in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce *«di cui FPV»*, l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

VISTO l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (*legge di bilancio 2019*) e in particolare:

⇒ i commi da 819 a 826, che sanciscono il definitivo superamento del «*saldo di competenza*» (il cosiddetto «*pareggio di bilancio*») e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio per cui il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dal decreto legislativo n. 267/2000 e dal decreto legislativo n. 118/2011, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza «*non negativo*» e pertanto:

- ✓ gli enti locali utilizzano il «*risultato di amministrazione*» e il «*fondo pluriennale vincolato*» di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118/2011;
- ✓ sono cessati degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

⇒ i commi da 909 a 911, che disciplinano talune modifiche in materia di *«Fondo Pluriennale vincolato (FPV)»* resesi necessarie a seguito delle modifiche apportate dal codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50/2016;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*legge di bilancio 2020*), che ha disposto l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica («*IUC*») limitatamente alle regole riguardanti «*IMU*» e «*TASI*», fermo restando quelle riguardanti la «*TARI*»;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (*legge di bilancio 2023*);

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cosiddetto «*decreto milleproroghe»)*, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2023, n. 49;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

⇒ n. 4 del 30 gennaio 2023, di adozione della proposta di piano triennale 2023-2025 delle opere pubbliche e di piano annuale 2023;

⇒ n. 6 del 6 marzo 2023, di determinazione dei costi, canoni e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale e altri servizi per l'anno 2023;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 6 marzo 2023, con la quale è stata approvata la proposta di *«Documento Unico di Programmazione Semplificato* (*DUPS)»* 2023-2025 nel cui ambito, tra l'altro, è stato inserito il *«piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari»* ex articolo 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 6 marzo 2023, a termini della quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2023-2025, predisposto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 174 del decreto legislativo n. 267/2000;

APPURATO, quindi, che nell'ambito dello schema di bilancio in esame:

⇒ sono iscritte le previsioni di *cassa* delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si prevede di autorizzare il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

⇒ le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei responsabili dei servizi e a seguito delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire;

⇒ in conformità alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di *«competenza»* e di *«cassa»* del primo esercizio del periodo considerato e quelle di *«competenza»* degli esercizi successivi;

OSSERVATO che ai sensi dell'articolo 165, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, in bilancio, prima di tutte le entrate sono iscritti:

a) gli importi relativi al *«fondo pluriennale vincolato»* per *spese correnti* e per *spese in conto capitale*;
b) l'importo relativo al *«fondo di cassa»* dell'esercizio precedente;

DATO ATTO che è garantito il rispetto:

⇒ del vincolo di spesa di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006;

⇒ del vincolo della spesa per indebitamento ex articolo 204 del decreto legislativo n. 267/2000;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno 2020 la manovra di bilancio, completata con l'approvazione della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*legge di bilancio 2020*), è stata preceduta dalla conversione in legge n. 157 del 19 dicembre 2019, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, (cosiddetto «*Collegato fiscale*» recante: «*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*») che, al comma 2-bis dell'articolo 57, ha abrogato l'articolo 1, comma 905 della legge dicembre 2018, n. 145 che vincolava la disapplicazione di alcuni dei tetti di spesa all'approvazione del bilancio di previsione nel termine ordinario (31 dicembre) previsto dal decreto legislativo n. 267/2000;

RILEVATO che conseguentemente:

⇒ per effetto dell'articolo 57, comma 2, *lettera b)* del decreto-legge n. 124/2009, non sono più in vigore:
- i limiti di spesa per *studi ed incarichi di consulenza* pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (ex articolo 6, comma 7, decreto-legge n. 78/2010);
- i limiti di spesa per relazioni *pubbliche*, *convegni*, *mostre*, *pubblicità* e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (ex articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 78/2010);
- il divieto di effettuare *sponsorizzazioni* (ex articolo 6, comma 9, decreto-legge n. 78/2010);
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (ex articolo 6, comma 12, decreto-legge n. 78/2010);
- i limiti di spesa per la *formazione del personale* in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (ex articolo 6, comma 13, decreto-legge n. 78/2010);

⇒ a mente dell'articolo 57, comma 2, lettera c) del decreto-legge n. 124/2009, non sono più in vigore i limiti di spesa per *acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi* per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (ex articolo 5, comma 2, decreto-legge n. 95/2012);

PRECISATO che gli stanziamenti del *«fondo di riserva»* e del *«fondo di riserva di cassa»* rientrano nei limiti previsti rispettivamente dai commi 1 e 2-quater dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTI i commi 460 e 461 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevedono la destinazione esclusiva e senza vincoli temporali dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai seguenti interventi:

- *realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;*
- *risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e periferie degradate;*
- *interventi di riuso e di rigenerazione; interventi di demolizione di costruzioni abusive; acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;*
- *interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;*

- *interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;*
- *spese di progettazione per opere pubbliche* (fattispecie inserita dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172/2017);

DATO ATTO, in merito, che per il triennio in esame per il finanziamento della spesa corrente non è previsto l'impiego di detti proventi;

SPECIFICATO che l'Ente:

⇒ non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati;

⇒ non utilizza lo strumento del leasing immobiliare;

⇒ non ha in programma operazioni di project financing;

⇒ non ha riconosciuto debiti fuori bilancio che prevedano il ripiano esteso a più esercizi;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a mente del quale:

«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

RICHIAMATE, a tale proposito, le seguenti deliberazioni:

⇒ Consiglio Comunale n. 05 del 27 marzo 2023, avente per oggetto *«Approvazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2023*»;

⇒ Consiglio Comunale n. 06 del 27 marzo 2022, avente per oggetto *«Approvazione delle aliquote imposta municipale propria per l'anno 2023*»;

precedente;

VISTO l'articolo 3, comma 6-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in forza del quale il piano economico-finanziario della TARI può essere approvato entro il 30 aprile di ciascun anno in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013;

VISTA la tabella per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario allegata al rendiconto 2021, predisposta ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 267/2000, i cui parametri sono stati approvati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 28 dicembre 2018;

DATO ATTO che, da tale riscontro, risulta che il Comune, allo stato attuale, non presenta condizioni di squilibrio;

RILEVATO che:

⇒ in applicazione del punto 3.3 del *«principio applicato alla contabilità finanziaria»* (allegato 4.2 al decreto legislativo n. 118/2011), è stanziata nel bilancio di

previsione un'apposita posta, denominata *«accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità»*, il cui ammontare è stato determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti;

⇒ l'articolo 1, comma 882, legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato le percentuali di saturazione obbligatoria dello stanziamento di bilancio atto a soddisfare il processo di calcolo dell'accantonamento al *«Fondo crediti di dubbia esigibilità»* (*FCDE*) secondo la seguente tabella:

anno	%
2023	100
2024	100
2025	100

⇒ sulla base delle stime operate dal Responsabile del Servizio Finanziario sono stati previsti i seguenti accantonamenti calcolati mediante il metodo della *«Media semplice fra totale incassato e totale accertato»:*

- ✓ € 17.206,00 per l'anno 2023;
- ✓ € 17.206,00 per l'anno 2024;
- ✓ € 17.206,00 per l'anno 2025;

VISTA la nota integrativa predisposta in data 06 marzo 2023 dal Responsabile del Servizio Finanziario in conformità all'articolo 11, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 118/2011;

VISTO l'attestazione resa in data 6 marzo 2022 dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo153, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa iscritte nel bilancio di previsione 2023-2025;

VISTO l'articolo 1 comma 738 della legge 29 dicembre , n. 197, a mente del quale sono state apportate modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, mediante inserimento del comma 4-bis a mente del quale lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia nell'anno 2016, tra cui anche il Comune di Poggio San Vicino, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023;

VISTO il combinato disposto dell'articolo 172, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 e del «*principio contabile applicato della programmazione*» (allegato 4/1 al decreto legislativo n. 118/2011), in ordine ai documenti da allegare al bilancio di previsione 2023-2025;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento;

VISTO che l'Organo di revisione:

⇒ ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000, in merito alla proposta dello schema di bilancio di previsione 2023-2025 e sui documenti allegati approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 7/2023, citata;

⇒ ha espresso parere favorevole in merito al *«Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023-2025»*;

⇒ ha espresso parere favorevole in merito al *«Piano triennale delle opere pubbliche 2023-2025»*;

DATO ATTO che l'ente non deve ottemperare all'obbligo dettato dall'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni recante «Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti» prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e le norme inerenti alla programmazione economico-finanziaria in quanto non si prevedono acquisti di beni e servizi di importo superiore ai 40.000,00 euro;

RITENUTO che, per quanto in precedenza espresso, sussistano le condizioni per l'approvazione della programmazione finanziaria 2023-2025;

Con la votazione di seguito riportata, espressa per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e di cui n. 8 votanti:

⇒ favorevoli n. 8;

⇒ contrari n. 0;

⇒ astenuti n. 0;

D E L I B E R A

1) Di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di approvare il bilancio di previsione 2023-2025 redatto, secondo la disciplina dell'armonizzazione contabile ex decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni, in termini di *«competenza»* e, per l'annualità 2023, anche in termini di *«cassa»*, che presenta le seguenti risultanze finali complessive:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PREVISIONI DI ENTRATA				
descrizione	previsioni cassa 2023	previsioni di competenza anno		
		2023	2024	2025
Fondo di cassa all'inzio dell'esercizio	600.000,00			
Avanzo di Amministrazione		-		
Fondo Pluriennale Vincolato		586.220,22	-	-
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa	238.699,71	205.500,00	205.500,00	205.500,00
Titolo II - Trasferimenti correnti	398.966,03	377.072,11	182.007,11	182.007,11
Titolo III - Entrate Extratributarie	142.032,42	95.710,73	94.004,89	94.001,89
Titolo IV - Entrate in Conto Capitale	960.580,10	1.347.088,16	55.000,00	-
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE FINALI	**1.740.278,26**	**2.025.371,00**	**536.512,00**	**481.509,00**
Titolo VI - Accensione di prestiti	-	-	-	-
Titolo VII - Anticipazioni da istituto cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	893.297,60	881.700,00	881.700,00	881.700,00
TOTALE TITOLI	**2.933.575,86**	**3.207.071,00**	**1.718.212,00**	**1.663.209,00**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**3.533.575,86**	**3.793.291,22**	**1.718.212,00**	**1.663.209,00**

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PREVISIONI DI SPESA				
descrizione	previsioni cassa 2023	previsioni di competenza anno		
		2023	2024	2025
Disavanzo di Amministrazione		-	-	-
Titolo I - Spese correnti	719.150,98	680.782,84	471.862,00	474.352,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
Titolo II - Spese in conto capitale	938.503,77	1.930.808,38	55.000,00	-
- di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-
TOTALE SPESE FINALI	**1.657.654,75**	**2.611.591,22**	**526.862,00**	**474.352,00**
Titolo IV - Rimborso di prestiti	-	-	9.650,00	7.157,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e	-	-	-	-
Titolo V - Chiusura Anticipazioni da istituto cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TitoloVII - Spese per conto terzi e partite di giro	909.569,68	881.700,00	881.700,00	881.700,00
TOTALE TITOLI	**2.867.224,43**	**3.793.291,22**	**1.718.212,00**	**1.663.209,00**
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**2.867.224,43**	**3.793.291,22**	**1.718.212,00**	**1.663.209,00**

3) Di dare atto che:

- il bilancio 2023-2025, predisposto secondo il modello di cui all'allegato 9 al decreto legislativo n. 118/2011, le cui previsioni di «*entrata*» e di «*spesa*» risultano rispettivamente dagli allegati tabulati (*sub* «*1*» e *sub* «2» per *l'entrata – sub* «*3*» e *sub* «4» per la *spesa)*, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, chiude in pareggio finanziario complessivo e presenta un *«fondo di cassa finale presunto»* di € 666.351,43 come desumibile dalle risultanze di cui al precedente punto 3), lettera b), parte dispositiva;
- il quadro *generale riassuntivo* (*sub* «*5*»), il quadro degli *equilibri di parte corrente*, il quadro degli *equilibri di parte capitale* e il quadro dell'*equilibrio finale* (*sub* «*6*»), formano parte integrante del bilancio;
- il bilancio di previsione è accompagnato dai seguenti ulteriori allegati previsti dal combinato disposto dell'articolo 172, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 e del «*principio contabile applicato della programmazione*» (allegato 4/1 al decreto legislativo n. 118/2011):

  a. il prospetto esplicativo del *presunto risultato di amministrazione* riferito all'esercizio 2022 (*sub* «*7*»*)*;

  b. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fon*do pluriennale vincolato* per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (*sub* «*8*» – *sub* «9» e *sub* «*10*»*)*;

  c. il prospetto concernente la composizione del *fondo crediti di dubbia esigibilità* per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (*sub* «*11*» – *sub* «*12*» e *sub* «*13*»*)*;

  d. il prospetto dimostrativo del rispetto dei *vincoli di indebitamento* (*sub* «*14*»*)*;

  e. il prospetto delle spese per *utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali*, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (*sub* «*15*»*);*

  f. il prospetto delle spese previste per lo *svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione*, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (*sub* «*16*»*);*

  g. l'elenco degli *indirizzi internet* di pubblicazione dei rendiconti di gestione relativi all'anno 2020 dei soggetti considerati nel «*Gruppo Amministrazione Pubblica*» (*sub* «*17*»);

  h. il «*piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*», ex decreto ministeriale 22 dicembre 2015 emanato ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 (*sub* «*18*» – *sub* «19» e *sub* «20»*)*;

  i. la tabella relativa ai *parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale* (*sub* «*21*»*);*

  j. la nota integrativa predisposta in data 9 febbraio 2022 dal Responsabile del servizio finanziario (*sub* «*22*»*)*;

  k. il parere favorevole dell'Organo di revisione espresso con verbale n. 1/2023, citato, in merito al «*Documento Unico di Programmazione semplificato*» (*sub* «*23*»*)*;

  l. il parere favorevole dell'Organo di revisione espresso con verbale n. 2/2023, citato, con riferimento allo schema del documento programmatico approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7/2023 e ai documenti allegati (*sub* «*24*»*)*;

m. la deliberazione della Giunta Comunale n. 6/2023, avente per oggetto: *«Servizi pubblici a domanda individuale e altri servizi - Determinazione costi, canoni e tariffe per l'anno 2022»* (*sub «25» e sub «26»*);

n. la deliberazione del Consiglio Comunale Consiglio Comunale n. 05/2023, avente per oggetto *«Approvazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2023*» (*sub «32»*);

o. la deliberazione del Consiglio Comunale Consiglio Comunale n. 06/2023, avente per oggetto *«Approvazione delle aliquote imposta municipale propria per l'anno 2023*» (*sub «33»*);

4) Di pubblicare la presente deliberazione e relativi allegati sull'apposita sezione dell'*Amministrazione trasparente* ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

5) Di trasmettere il bilancio di previsione 2023-2025 alla «*Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni*» (*BDAP*) istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con le modalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016.

Quindi, stante l'urgenza di consentire all'Ente la necessaria operatività gestionale, con successiva votazione resa in forma palese da n. 8 consiglieri presenti e di cui n. 8 votanti:

⇒ favorevoli n. 8;

⇒ contrari n. 0;

⇒ astenuti n. 0;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Steso il presente verbale, lo stesso viene letto, approvato e sottoscritto come appresso.

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Trojani Fabio

IL SINDACO
Ing. Simoncini Sara

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 con pubblicazione numero 61.

Poggio S. Vicino li 26-04-23

Il Segretario Comunale
Dott. Trojani Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26-04-2023 al 11-05-2023, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Poggio S. Vicino li 11-05-23

Il Segretario Comunale
Dott. Trojani Fabio